



ESG Newsletter

Edizione straordinaria: CS3D

Maggio 2024



Highlights di questo numero:

- **I requisiti generali della CS3D**
- **Gli impatti della CS3D sulle imprese finanziarie**
- **Il Piano di transizione climatica tra CSRD e CS3D**

I requisiti generali della CS3D

Via libera dal Parlamento al testo della Corporate Sustainability Due Diligence Directive

In data 24 aprile u.s. il Parlamento europeo ha approvato il testo della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (nel seguito, anche, 'CS3D'), la nuova Direttiva sulla *due diligence* per le imprese finalizzata a ridurre gli **impatti negativi su ambiente e su diritti umani** delle attività economiche. La Direttiva sarà adesso oggetto di formale approvazione dal Consiglio e, successivamente, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le nuove norme nei singoli ordinamenti nazionali.

La Direttiva impone alle imprese e alle loro terze parti, lungo la catena del valore, attività volte alla prevenzione, alla mitigazione e all'arresto degli effetti negativi che le loro operazioni potrebbero causare sull'ambiente e sui diritti umani. Tale obbligo riguarderà tutta la *chain of activities* di un'impresa, ovvero l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione di beni, sia per quanto concerne le attività dell'impresa stessa che quelle delle terze parti. La Direttiva fa esplicito riferimento a esempi di pratiche e situazioni da eliminare, come situazioni di schiavitù, lavoro minorile, sfruttamento dei lavoratori, perdita di biodiversità, inquinamento e distruzione del patrimonio naturale.

Le disposizioni della CS3D si applicheranno alle **società capogruppo** e alle **imprese dell'area UE con più di 1.000 dipendenti e con un fatturato globale superiore a 450 milioni di EURO**, ai **franchising che operano nell'Unione con un fatturato superiore a 80 milioni di EURO, di cui almeno 22,5 derivanti da royalties**. La Corporate Sustainability Due Diligence Directive interesserà anche le società capogruppo, le imprese e i *franchising* di **paesi terzi** che raggiungono le medesime soglie di fatturato all'interno del mercato comunitario.

Ad eccezione degli obblighi di comunicazione, **l'applicazione sarà progressiva** e riguarderà:

- a partire dal 2027: le imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1.500 milioni di EURO;
- a partire dal 2028: le imprese con più di 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di EURO;
- a partire dal 2029: tutte le altre imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva (ovvero quelle con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di EURO).

In tutti questi casi le imprese saranno obbligate a **incorporare il dovere di diligenza nelle loro strategie di governance**, dovranno effettuare investimenti specifici e si dovranno impegnare per ottenere specifiche garanzie contrattuali da parte delle terze parti. Dal punto di vista operativo dovranno organizzarsi per migliorare il piano aziendale e fornire il supporto necessario ai partner commerciali di piccole e medie dimensioni allo scopo di garantire la conformità ai nuovi obblighi.

Il processo verso l'applicazione completa della CS3D dovrà poi prevedere la definizione e la implementazione di un piano di transizione per allineare il loro modello di business alla soglia di 1,5 °C di riscaldamento globale stabilita dall'[Accordo di Parigi](#).

Più dettagliatamente, la Direttiva richiede alle società *in scope* di:

- **integrare** le attività di *due diligence* nelle proprie politiche di gestione;
- **identificare gli impatti** negativi effettivi e potenziali;
- **prevenire o mitigare** i possibili impatti negativi;
- **eliminare o minimizzare** gli attuali impatti negativi;
- stabilire e mantenere una **procedura di reclamo**;
- **monitorare** l'effettività delle politiche e delle misure di *due diligence* adottate;
- **pubblicare informazioni** relative alla *due diligence*.

Gli Stati membri dovranno fornire alle aziende informazioni dettagliate sugli impegni relativi alla CS3D e sulle diverse forme in cui si concretizza il dovere di diligenza attraverso portali *online* contenenti le linee guida della Commissione UE.



Un altro impegno importante riguarda l'**istituzione di un'autorità di controllo**, la quale sarà incaricata di indagare e sanzionare la violazione delle norme con misure che, in alcuni casi, possono arrivare anche fino al **5% del fatturato netto mondiale** delle imprese.

Inoltre le imprese che non rispettano i doveri di diligenza saranno tenute a rispondere dei danni causati e a risarcire completamente le vittime di tali danni. Una rete europea delle autorità di controllo istituita dalla Commissione Europea sarà dedicata alle attività previste per favorire la cooperazione e la condivisione delle c.d. *best practices*.

Legislative train



#CorporateSustainability



Gli impatti della CS3D sulle imprese finanziarie

L'applicazione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) al **settore finanziario** è stato oggetto di un lungo dibattito in ragione delle peculiarità che riguardano la catena del valore di questa tipologia di imprese. L'esito dei confronti tra le Istituzioni europee ha confermato l'applicazione della Direttiva al settore finanziario escludendolo, però, tra quelli ritenuti ad alto impatto (settore tessile, agricoltura, estrazione di risorse minerali, ...).

La CS3D individua, tramite la definizioni di **“imprese finanziarie regolamentate”** di cui all'**art. 3, lett. a), punto iv)**, tutte le imprese del settore soggette alla normativa in questione, quali: Enti creditizi, Imprese d'investimento, Società di gestione di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), Imprese di assicurazione e riassicurazione, Enti e istituti pensionistici, Fondi e gestori di fondi di investimento alternativo (FIA e GEFIA).

La Direttiva, in linea generale, prevede l'applicazione delle medesime disposizioni a tutti i settori economici, con alcune peculiarità per le imprese finanziarie perché si applica solo alla parte di catena a monte.

L'applicazione della CS3D era stata oggetto anche di un [documento](#) che Eurosif, l'IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) e il PRI (Principles for Responsible Investment) avevano pubblicato congiuntamente per fare il punto sulla proposta dell'UE.

In tale documento, gli autori offrono una **prospettiva positiva alle questioni 'chiave' relative all'applicazione della Direttiva nel settore finanziario:**

- **la competitività delle istituzioni finanziarie non verrebbe minata dalla CS3D.** Al contrario, le istituzioni finanziarie dell'UE che aderiscono alla CS3D possono beneficiare di alcuni vantaggi competitivi. Ad esempio, stabilendo pratiche solide e basate sul rischio per la due diligence sulla sostenibilità adatte alle loro catene del valore globali; le istituzioni finanziarie saranno in una posizione migliore per identificare, gestire e mitigare gli impatti negativi sulla sostenibilità a cui sono esposti. Tutto ciò introdurrà anche un quadro più chiaro per i loro sforzi di gestione e impegno, riducendo i rischi di contenziosi legati al clima e all'ambiente. Secondo Eurosif/ IIGCC/ PRI, inoltre, la CS3D garantirà anche vantaggi reputazionali rafforzando la credibilità degli impegni di sostenibilità del settore finanziario dell'UE.
- La Direttiva, se riconosce e tiene conto delle sfumature del modo in cui viene svolta nella pratica la due diligence sulla sostenibilità, è **assolutamente adatta alle istituzioni finanziarie**. Riconoscendo il ruolo importante ma distinto che le istituzioni finanziarie devono svolgere nello svolgimento della due diligence, l'OCSE ha pubblicato una serie di linee guida specifiche, anche per gli investitori istituzionali. Molti investitori conoscono le linee guida o le applicano attivamente e alcuni hanno già chiesto che la CS3D includa gli istituti finanziari partendo da questa base esistente. In particolare, i requisiti della CS3D dovrebbero seguire l'approccio basato sul rischio alla due diligence, in linea con le linee guida dell'OCSE. Ciò comporta che gli sforzi di due diligence dovrebbero essere proporzionati alla probabilità e alla gravità degli impatti negativi e, laddove gli impatti negativi identificati e valutati non possano essere affrontati tutti in una volta, le aziende possono dare priorità a quegli impatti ritenuti più gravi. Questo approccio consente agli investitori che hanno in portafoglio un gran numero di società partecipate di impegnarsi con le società a maggiore impatto in loro possesso, permettendo una gestione del rischio mirata ed efficace. Secondo i tre autori, però, affinché la CS3D sia attuabile deve anche riconoscere che il modo in cui gli investitori istituzionali e gli altri partecipanti ai mercati finanziari effettuano la due diligence e si impegnano con le loro catene del valore non è lo stesso di quello delle aziende che operano nell'economia reale. Gli investitori non hanno rapporti contrattuali con le loro partecipate, ma cercano invece di influenzare il comportamento della partecipata attraverso l'attività di *stewardship* e l'*engagement*. Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli investitori saranno legati a impatti negativi sulla sostenibilità attraverso la loro partecipazione azionaria o il finanziamento delle società partecipate, piuttosto che causare o contribuire direttamente a tali impatti. *“Where investors are only linked to adverse impacts, they should not be held liable for these impacts”*, affermano nel documento. Il testo della Direttiva introduce considerazioni che cercano di riconoscere queste sfumature, con un'enfasi sulla *stewardship* e l'*engagement* come leve che gli investitori hanno a loro disposizione per influenzare le loro partecipate.
- Eurosif, IIGCC e PRI chiariscono che **i requisiti del piano di transizione CS3D chiedono alle aziende di attuare i piani e a fissare obiettivi sulla base del massimo impegno possibile**, proporzionati alle loro risorse e alle esposizioni o agli impatti sui cambiamenti climatici. La CS3D, quindi, non dovrebbe imporre agli investitori di raggiungere determinati obiettivi nei piani, né ritenerli legalmente responsabili nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti. Gli autori spiegano che **i requisiti di divulgazione del piano di transizione esistenti previsti dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) possono essere utilizzati nell'ambito della CS3D**. Ciò significa che i requisiti della CS3D possono essere allineati con le regole CSRD, compresi gli obiettivi di riduzione delle emissioni a breve, medio e lungo termine. Ciò, secondo Eurosif, IIGCC e PRI, li renderà attuabili e mitigherà il rischio di *greenwashing*.

- **La CS3D può integrare gli obblighi di due diligence esistenti per il settore finanziario.** Infatti, la due diligence è già citata nell'attuale framework di finanza sostenibile dell'UE, in particolare nel regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile (SFDR) e negli atti delegati CSRD. La maggior parte di questi requisiti sono basati sull'informativa, mentre gli atti delegati introducono requisiti di alto livello per agire sui rischi di sostenibilità e su eventuali principali impatti avversi (PAI), ove considerati dalla SFDR. *"The CS3D gives co-legislators the chance to create a coherent and harmonised understanding of good investor due diligence practice across the EU sustainable finance framework and to provide precise sectoral guidance for investors on this. Investors should be able to use and augment the instruments they already have at their disposal to meet CS3D requirements (including those put in place to comply with SFDR). As noted in the Commission's original proposal, the CS3D provides an opportunity to underpin and complement disclosure made under SFDR with requirements to implement the necessary processes and frameworks for carrying out due diligence in practice. The same applies for investors and financial institutions in scope of the CSRD"*, concludono gli autori. La CSRD richiederà alle istituzioni finanziarie di fornire un'informativa sulla due diligence ambientale e sui diritti umani, sugli impatti negativi delle loro attività sui fattori di sostenibilità e sui piani di transizione compatibili con un riscaldamento globale pari a 1,5°C. La divulgazione e la rendicontazione sono le fasi finali del processo di due diligence: la CS3D fornisce alle aziende una base per stabilire processi solidi per raccogliere informazioni, identificare e valutare i requisiti di due diligence e implementare nella pratica i piani di transizione.



Il Piano di transizione climatica tra CSRD e CS3D

Le Società in scope alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) saranno tenute ad **'adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici'** affinché il modello di business e la strategia societaria siano compatibili con i punti cardine del Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale piano dovrà tenere in considerazione, tra gli altri:

- **la transizione verso un'economia sostenibile;**
- **la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C (Paris Agreement);**
- **l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, inclusi gli obiettivi intermedi e quelli per il 2050;**
- **la diminuzione, ove rilevante e possibile, di attività legate al carbone, al petrolio e al gas.**

Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrà inoltre includere **obiettivi climatici e piani specifici** per l'azienda, tra cui: l'identificazione di leve di decarbonizzazione, una rendicontazione dettagliata delle attività mirate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione prefissati, un'indicazione degli investimenti e delle risorse a tal fine allocate e una descrizione della governance a ciò preposta, ossia dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti preposti al monitoraggio.

Tale obbligo, tuttavia, risulta essere analogo a quanto previsto da un'altra Direttiva, parte integrante del c.d. **'Green New Deal'**, ossia la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Il legislatore comunitario è andato ad apportare una significativa novità all'ultima versione del testo della CS3D: infatti, molte delle società *in scope* alla CS3D risultano essere contemporaneamente soggette anche agli obblighi della CSRD. Pertanto, le Società che presentano un **piano di transizione** in conformità con gli standard di rendicontazione delle iniziative di sostenibilità già previsti dalla CSRD saranno automaticamente considerate **compliant** con l'obbligo di adottare tale piano ai sensi dell'**art. 15** della CS3D.

È doveroso evidenziare come molte aziende *'leader'*, specie all'interno del quadro economico europeo, si stanno già attrezzando congruamente alla gestione e mitigazione dei loro impatti sul clima e, quindi, risultano predisposte al processo di compliance verso il dettato della CS3D. Si stima che oltre 4.000 aziende europee monitorano i temi connessi agli impatti climatici a livello di Consiglio di Amministrazione e molte di esse hanno avviato processo per l'identificazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi legati al clima, talvolta anche modificando/adattando le loro strategie aziendali.

Per approfondimenti:

Lisa Sparapan

KPMG Advisory

Governance, Risk & Compliance/ Global Sustainability Services

E-mail: lsparapan@kpmg.it

Andrea Pizzolante

KPMG Advisory

Governance, Risk & Compliance/ Global Sustainability Services

E-mail: andrapizzolante@kpmg.it

Bianca Mancini

KPMG Advisory

Governance, Risk & Compliance/ Global Sustainability Services

E-mail: biancamancini@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

ESG Newsletter, N° 3/2024

© 2024 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.